DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 112 – 1° luglio 2021

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Sez. un. 24 giugno 2021, Relatore Andreazza - Informazione provvisoria.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa - Presupposti.
Alla questione di diritto "*se il provvedimento di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del* periculum in mora", le Sezioni unite, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione: "*affermativa, salvo che nel caso di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo. cod. pen.*".

Sez. un. 24 giugno 2021, Relatore Dovere - Informazione provvisoria.
Reato continuato - Modalità di calcolo dell'aumento di pena per i reati satellite.
Alla questione di diritto devoluta "*se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente*", le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:
"*Il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite*".

QUESTIONI PENDENTI

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 15922 del 24 marzo 2021 (dep. 27 aprile 2021), n. 15922, Presidente Pezzullo, Estensore Borrelli - Udienza: 28 ottobre 2021 - Relatore: Pistorelli.
Impugnazioni - Appello - Sentenza di proscioglimento nel merito, emessa dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Riconducibilità ai provvedimenti ex art. 469 c.p.p. - Inappellabilità.
La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 c.p.p. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile*».

Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 23147 del 14 aprile 2021 (dep. 11 giugno 2021), Presidente Fidelbo, Estensore Silvestri - Udienza: 30 settembre 2021 - Relatore: Petruzzellis.
Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Applicazione della misura *ex* art. 284 c.p.p. per altra causa, sopravvenuta nel corso del procedimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Preclusione giudizio *in absentia.*
La Sezione VI penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se la detenzione dell'imputato, agli arresti domiciliari per altra causa sopravvenuta nel corso del processo, integri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in*

assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 24 maggio 2021 – 16 giugno 2021 n. 23715, Pres. Palla, Rel. Caputo.

Recidiva – Contestazione – Obbligo di motivazione in capo al giudice – Criteri di riferimento.

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Sez. III sent. 24 marzo 2021– 25 giugno 2021 n. 24857, Pres. Lapalorcia, Rel. Corbetta.

Proscioglimento per tenuità del fatto – Applicabilità ad ogni fattispecie criminosa – Valutazione.

La causa di non punibilità ex art. 131- *bis* c.p. si applica indistintamente ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma: il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 7 maggio 2021 – 16 giugno 2021 n. 23783 Pres. Rago, Rel. Perrotti.

Appropriazione indebita – Vendita di cosa futura – Inadempimento del soggetto opzionato che non restituisca al soggetto opzionante la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo futuro pattuito – Insussistenza.

Non integra il delitto di appropriazione indebita ma, eventualmente, solo un inadempimento civilistico, la condotta dell'agente che si rifiuti di restituire il denaro per il quale - al momento della consegna - non sia stata pattuita, con il proprietario del medesimo, una destinazione specifica, in quanto il bene, entrando a far parte del patrimonio dell'*accipiens*, diventa di sua proprietà. Di conseguenza, costituisce mero inadempimento civilistico, la condotta del soggetto opzionato in vista della promessa di vendita di cosa futura che, a seguito della impossibilità di adempiere, non restituisca al soggetto opzionante la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo futuro pattuito, in quanto la somma non è stata corrisposta al percettore con uno specifico vincolo di destinazione, ma è stata erogata a titolo di prezzo, parziale, della futura compravendita (*Fattispecie nella quale gli imputati, dopo aver ricevuto una somma di denaro dalla persona offesa a titolo di acconto sul prezzo della futura vendita immobiliare promessa, avevano ritenuto di non accedere più alla stipula del contratto preliminare e di non restituire le somme ricevute in acconto. La Corte, enunciando il suddetto principio di diritto, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste*).

Sez. V sent. 28 aprile 2021 – 21 giugno 2021 n. 24227, Pres. Zaza, Rel. Romano.

Falso – Falsità materiale commessa da privato – Patente di guida rilasciata da Stato estero – Rilevanza.

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, come fissate dagli artt. 135 e 136 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (*Nell'affermare detto principio, la Corte si è distaccata da altro e più recente orientamento (v. Cass V 10304/2021) per cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 c.p., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).

Sez. VI, sent. 23 febbraio-17 giugno 2021, n. 23904, Pres. Costanzo, Rel. Di Stefano

Peculato - Omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno - Condotte poste in essere ante novella *ex* art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34 - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del d. I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, atteso che la novella non ha comportato una parziale "*abolitio criminis*", essendosi limitata a far venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 c.p. (*In motivazione, la Corte ha precisato che la modifica normativa non ha depenalizzato la condotta, bensì ha modificato il sistema di riscossione dell'imposta di soggiorno, per cui l'albergatore, nella vigenza di tale nuovo sistema, ha il diverso ruolo di sostituto di imposta, senza che perciò venga meno che la condotta all'epoca dei fatti fu tenuta nel ruolo di incaricato di pubblico servizio con detenzione di somme per conto dell'ente pubblico*).

Sez. V sent. 7 maggio 2021 – 21 giugno 2021 n. 24232, Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli.

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – Ipotesi di al secondo comma dell'art. 479 *bis* c.p. – Autonomia.

L'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 479-*bis* c.p. non è circostanza aggravante di quella del comma primo, ma ipotesi autonoma di reato.

Sez. VI, sent. 5 maggio-22 giugno 2021, n. 24465, Pres. Bricchetti, Rel. Giorgi

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Violenta privazione della libertà personale della persona offesa per un rilevante periodo di tempo per l'ottenimento di una somma di denaro quale prezzo della liberazione - Integrazione del reato - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto. (*In motivazione, la Suprema corte ha osservato come, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la privazione della libertà di una persona finalizzata alla riscossione di un preteso credito integri gli estremi dell'ingiusto profitto di natura estorsiva di cui all'art. 630 c.p., derivando l'ingiustizia dalle modalità del fatto. Ciò valendo, in particolare, laddove, come nel caso in esame, risulti che il titolare del diritto, per fare valere la propria legittima pretesa restitutoria con violenza o minaccia, si sia rivolto a soggetti terzi che non erano portatori di un interesse specifico derivante dalla illecita sottrazione della somma*

di denaro e che ne rispondono in concorso, ma soprattutto contro terzi i quali a loro volta non erano responsabili della sottrazione del bene, ascrivibile ad altro soggetto, ed erano perciò estranei al rapporto obbligatorio).

Sez. II sent. 18 maggio 2021 – 30 giugno 2021 n. 25017 Pres. Imperiali, Rel. Di Paola.

Truffa – Insolvenza fraudolenta – Criteri distintivi.

L'elemento degli artifici e raggiri, che differenzia l'ipotesi del delitto di truffa da quella del delitto di insolvenza fraudolenta, è integrato dalla rappresentazione di una situazione di fatto, non corrispondente al vero, finalizzata ad indurre in errore la persona offesa perché sia posto in essere un atto di disposizione patrimoniale sicché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente. Il dato che distingue le due fattispecie incriminatrici è dunque quello dell'accertamento di elementi fattuali che rilevino in termini di idoneità nell'induzione in errore della persona offesa che si determina, sulla scorta della falsa rappresentazione, all'atto di disposizione patrimoniale; mentre se il profitto conseguito dall'autore del reato sia conseguenza dell'assunzione di obbligazioni con la consapevole volontà del futuro inadempimento rispetto alla prestazione promessa non potrà dirsi realizzato il delitto di truffa (*Fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa consistita nell'acquisto di una vettura per la quale, dopo aver offerto il versamento di un acconto sul prezzo concordato al momento della consegna del veicolo, aveva omesso di versare il saldo del prezzo, adducendo l'esistenza di vizi del veicolo. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello competente*).

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sentenza 7 aprile – 30 giugno 2021 n. 24894 – Pres. Ciampi – Rel. Bellini.

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Prelievo ematico - Avviso difensore – Presupposti.

Sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art.356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, non solo ove il prelievo sia richiesto ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico allorquando il paziente sia ricoverato presso la struttura sanitaria, ma anche quando sia richiesto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura ai fini di diagnosi e cura sicché in definitiva detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi.

Sez. V sent. 21 gennaio 2021 – 21 giugno 2021 n. 24213, Pres. Vessichelli, Rel. Calaselice.

Reati fallimentari – Bancarotta riparata – Elemento materiale.

In tema di bancarotta cd. riparata non si configura l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione.

Sez. III sent. 11 maggio 2021– 18 giugno 2021 n. 23963, Pres. Marini, Rel. Corbetta.

Stupefacenti – Delitto di cui all'art. 73/V D.P.R. 309/90 – Natura – Detenzione di sostanze diverse – Conseguenze – Realizzazione in un unico contesto temporale di più condotte fra quelle richiamate dalla norma – Concorso formale di reati - Esclusione.

L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro: da questa interpretazione, secondo cui l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, deriva che deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente.

Sez. IV, sentenza 23 marzo – 30 giugno 2021 n. 24891 – Pres. Ciampi – Rel. Di Salvo.

Stupefacenti – Art. 73 c. V bis DPR 309/90 – Applicazione lavori pubblica utilità in luogo della pena detentiva – Presupposti.

In materia di stupefacenti vige una disciplina speciale, dettata dal comma 5 *bis* dell'art. 73 Dpr. 309/90 che dispone che l'applicazione, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, della sanzione del lavoro di pubblica utilità possa avvenire esclusivamente qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'art 73, c. 5 *bis*, configura dunque i rapporti tra lavoro di pubblica

utilità e sospensione condizionale della pena esclusivamente in termini di alternatività, stabilendo che ove si conceda quest'ultima non possa irrogarsi la sanzione del lavoro di pubblica utilità.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 25 maggio – 30 giugno 2021 n. 24904 – Pres. Ciampi – Rel. Pavich.

Appello – Art. 598 c.p.p. - Sentenza predibattimentale ex art. 469 c.p.p. – Esclusione.

Nel giudizio di appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Sez. I, sent. 1° luglio 2021 – 3 giugno 2021 n. 25118, Pres. Zaza, Rel. Centonze.

Appello – Rinnovazione della istruttoria – Condizioni di ammissibilità.

Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia, di per sé, oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (*D'altra parte, spiega la Corte in sentenza, alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello si può ricorrere solo quando il giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, ritenga di ammettere l'integrazione probatoria richiesta sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi*).

Sez. V sent. 28 aprile 2021 – 23 giugno 2021 n. 24623, Pres. Zaza, Rel. Romano.

Arresto – Quasi flagranza – Nozione – Partecipazione di un terzo – Limiti.

In tema di arresto, perché ricorra la «quasi flagranza» è necessario che l'inseguimento sia attuato da un soggetto che, laddove sia diverso dalla polizia giudiziaria che abbia assistito al fatto, può essere la persona offesa o anche un terzo, purché costui abbia direttamente assistito al delitto e abbia immediatamente proceduto ad inseguire il responsabile senza soluzione di continuità, poiché solo in tale ipotesi sussiste quel «pregnante collegamento tra il reato ed il suo autore» che è idoneo ad assicurare

quella altissima probabilità della colpevolezza dell'arrestato che giustifica l'eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare una persona della sua libertà personale.

Sez. II sent. 7 maggio 2021 – 16 giugno 2021 n. 23806 Pres. Rago, Rel. Perrotti.

Arresto obbligatorio in flagranza – Facoltà di arresto da parte dei privati – Criteri di giudizio della legittimità dell'arresto.

In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria o del privato, in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria, valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. Al fine di effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve poi porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto (sia esso pubblico ufficiale o privato cittadino) per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità attribuita dalla legge anche al privato e, quindi, trovi ragionevole motivo nella piena integrazione dei requisiti della fattispecie descritta (*Fattispecie nella quale il tribunale non aveva convalidato l'arresto dell'imputato dei reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate, ritenendo che la p.g. operante non avesse avuto diretta e immediata percezione del fatto poiché l'arresto era stato eseguito da parte di privati, ovverosia dal personale addetto alla vigilanza di un supermercato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata*).

Sez. II sent. 13 maggio 2021 – 21 giugno 2021 n. 24283 Pres. Cammino, Rel. Filippini.

Atti di indagine – Dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria – Utilizzabilità – Condizioni.

Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale e negli eventuali riti a prova contratta, qualora emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tuttavia, quando il giudice proceda nelle forme del giudizio abbreviato, non sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria qualora siano richiamate unicamente in un'annotazione di polizia giudiziaria e non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante - come previsto dall''art. 357, comma 1, lett. b) c.p.p. - o comunque in un verbale sottoscritto dall'indagato quale quello di perquisizione o sequestro (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame aveva rigettato il gravame dell'indagato, confermando la misura degli arresti domiciliari, ritenendo utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese dal coindagato, contenute in una annotazione di servizio priva della*

sottoscrizione del dichiarante. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al competente tribunale per il riesame).

Sez. III sent. 6 maggio 2021– 25 giugno 2021 n. 24871, Pres. Gentili, Rel. Gai.

Citazione a giudizio – Omessa indicazione completa della data di comparizione nel decreto di citazione – Nullità assoluta.

L'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) / e 179, comma 1, c.p.p., ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza. Né può essere sanata dalla presenza del difensore, trattandosi di nullità afferente all'intervento dell'imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio.

Principio già affermato in relazione alla citazione per il giudizio di appello e ora esteso anche al caso della citazione a giudizio avanti al Tribunale.

Sez. III sent. 5 maggio 2021– 21 giugno 2021 n. 24157, Pres. Andreazza, Rel. Liberati.

Decreto penale di condanna – Opposizione – Istanza di restituzione in termini – Onere di allegazione delle ragioni – Obblighi del giudice.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento.

Sez. IV, sentenza 6 aprile – 30 giugno 2021 n. 24892 – Pres. Ciampi – Rel. Proto.

Giudizio abbreviato – Art. 441 n. 5 c.p.p. – Accertamento tecnico disposto dal Giudice - Natura – Effetti.

In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, c. 1, lett. c) e 180 c.p.p., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.

Sez. IV, sentenza 3 giugno – 25 giugno 2021 n. 24842 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.

Giudizio di Cassazione – Rinuncia difensore di fiducia – Art. 107 c.p.p. – Effetti.

Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l'assenza del difensore di fiducia all'udienza non comporta l'obbligo di nominarne uno d'ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla sua regolare celebrazione del processo di legittimità.

Sez. V sent. 10 maggio 2021 – 30 giugno 2021 n. 24953, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.

Misure cautelari – Impugnazioni – Appello cautelare trasmesso via pec ad indirizzo diverso da quello specificamente individuato dal Presidente del Tribunale – Effetti.

La violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, emesso ai sensi del precedente comma 4 della medesima disposizione, pubblicato il 9.11.2020 (e dunque solo in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell'Allegato 1 del citato provvedimento direttoriale).

Sez. VI, sent. 11 maggio-24 giugno 2021, n. 24714, Pres. Fidelbo, Rel. Paternò

Pandemia da Covid-19 - Misure urgenti in materia di giustizia - Modalità di deposito dell'atto di impugnazione a mezzo pec - Soggetti legittimati - Pubblico ministero - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Deve ritenersi inammissibile l'impugnazione trasmessa dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto le disposizioni dell'art. 24 d.l. n.137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020, prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione. (*In motivazione la Suprema corte ha osservato che tra i diversi presupposti cui risulta subordinata, dalla legislazione speciale, l'utile proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale quello della imprescindibile sottoscrizione digitale del ricorso, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di procura*).

Sez. II sent. 28 aprile 2021 – 16 giugno 2021 n. 23778 Pres. Rago, Rel. Coscioni.

Prova – Testimonianza – Incompatibilità con l'ufficio di testimone – Reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre – Requisiti.

L'incompatibilità a testimoniare in capo a coloro che ricoprono contestualmente la veste di imputati e persone offese di reati reciproci, non sussiste in relazione a quei reati che, seppur formalmente tali - nel senso, cioè, di essere stati commessi "da più persone in danno reciproco le une delle altre", così come recita l'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. - siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei e perciò non riconducibili alla previsione della disposizione codicistica testé citata. Invero, se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, così venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione penale, laddove la negazione ai soggetti che versano nella descritta situazione di "reciprocità" della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell'incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento: dunque, soltanto se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto causale, di spazio e tempo, dovendosi per l'effetto escludere, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata, le ipotesi il cui il vincolo della reciprocità sia determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (*Fattispecie nella quale l'imputata veniva assolta dai reati di tentata estorsione e molestie per l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile, indagata per i reati di stalking e violenza privata commessi in anni precedenti. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello*).

Sez. I, sent. 30 giugno 2021 – 8 giugno 2021 n. 24959, Pres. Tardio, Rel. Boni.

Prove – Attività tecnico-scientifica – Ripetibilità dell'atto – Valore della consulenza tecnica – Utilizzabilità – Condizioni.

L'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico, in quanto atto suscettibile di rinnovazione in altro momento ed in altra sede processuale, comporta che il diritto di difesa sia garantito dall'escussione del consulente in sede dibattimentale ai sensi dell'art. 501 c.p.p., mentre tale diritto verrebbe leso soltanto nella diversa ipotesi in cui venga acquisita ed utilizzata, senza il consenso delle parti, la sola relazione di consulenza nell'assenza dell'esame del tecnico in contraddittorio tra le parti (*nel caso di specie, la Corte ha disatteso il motivo di gravame volto ad evidenziare la violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio – anche nella fase procedimentale delle indagini preliminari – in quanto il reperto balistico recuperato e*

l'arma sequestrata sono rimasti a disposizione delle parti e per loro accessibili, in modo tale da essere stato loro consentito ogni ulteriore accertamento attraverso il quale, tramite i propri consulenti, anche gli imputati avrebbero potuto esercitare il loro diritto di partecipare alla formazione della prova; nella specie, poi, la consulenza balistica di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento - Sez. 1, n. 6344 del 22/01/2013, Fontanes -).

Sez. II sent. 28 aprile 2021 – 16 giugno 2021 n. 23782 Pres. Rago, Rel. Coscioni.

Sentenza – Redazione di una motivazione inerente ad altra sentenza – Inesistenza della sentenza-documento – Necessità di una nuova redazione della sentenza – Abnormità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale.

Nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione; ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione *ad hoc*, oltre che dell'originario dispositivo, non anche della celebrazione *ex novo* del giudizio. Inoltre, laddove il giudice abbia fatto ricorso allo strumento dell'ordinanza di correzione di errori materiali *ex* art. 130 c.p.p., quest'ultima deve essere conseguentemente annullata in quanto atto abnorme, rientrando nella categoria della abnormità gli atti per i quali l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva depositato una sentenza contenente una motivazione inerente tutt'altra decisione, emessa nei confronti di un soggetto diverso e, per porre rimedio a tale discrasia, aveva disposto la correzione dell'errore materiale a mezzo di ordinanza ex art. 130 c.p.p.. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, disponendo la trasmissione degli atti alla medesima corte di appello per la sola redazione della motivazione della sentenza*).

Sez. V sent. 14 maggio 2021 – 21 giugno 2021 n. 24249, Pres. Guardiano, Rel. Riccardi.

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – *Fumus commissi delicti* – Nozione.

Il "*fumus commissi delicti*" per l'adozione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza

di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato, non potendosi il giudice limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 1° luglio 2021 – 15 giugno 2021 n. 25249, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Processo *in absentia* – Impugnazione – Rescissione del giudicato.

La possibilità di ottenere una nuova pronuncia di merito per l'imputato giudicato *in absentia* è quella garantita dalla rescissione del giudicato di cui all'art. 629 *bis* c.p.p. come insegnano le Sezioni Unite con sentenza n. 15498 del 26/11/2020, depositata il 23/04/2021 (*nel caso di specie, il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva correttamente rigettato l'istanza con cui si deduceva la nullità del decreto di rinvio a giudizio fino alla sentenza e l'ordine di esecuzione in quanto le notifiche erano state effettuate presso il difensore d'ufficio in luogo di quello di fiducia in atti nominato*).

Sez. I, sent. 1° luglio 2021 – 15 giugno 2021 n. 25248, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Liberazione anticipata –Retroattività del diniego – Sussistenza – Limiti.

Non vi è dubbio che il comportamento posto in essere dal condannato dopo il ritorno in libertà possa giustificare retroattivamente il diniego del beneficio della liberazione anticipata, quando venga considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione, ma la valutazione deve essere effettuata in concreto, senza alcun automatismo, e in essa non può non tenersi conto anche della distanza temporale tra il ritorno in libertà e la commissione dei nuovi reati, oltre che della gravità degli stessi (*la Corte ha annulla l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, reiettiva della concessione della liberazione anticipata, la quale, pur non essendo stata ancora pronunciata una sentenza di condanna nei confronti del reclamante, ha interpretato il provvedimento di rinvio a giudizio come atto certamente indicativo della fondatezza dell'ipotesi accusatoria*).

Sez. I, sent. 1° luglio 2021 – 15 giugno 2021 n. 25245, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Sorveglianza – Liberazione anticipata –Reclamo – Sospensione dei termini feriali – Sussistenza.

La sospensione feriale deve ritenersi operante anche in relazione al termine dei dieci giorni previsto per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata (*la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti ritenendone il deposito intempestivo*).

Sez. I, sent. 30 giugno 2021 – 8 giugno 2021 n. 24982, Pres. Tardio, Rel. Boni.

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Valutazione dei nuovi reati – Rappresentatività di un contegno restio al processo di rieducazione – Necessità.

Per giustificare congruamente il diniego del beneficio, la considerazione di eventuali nuovi reati deve estendersi alla loro concretezza ed all'attitudine ad indicare o meno una condotta restia al processo di rieducazione e gli stessi devono essere posti in comparazione, nell'ambito di un giudizio ampio e complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo, riguardante la condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto per tutto il periodo di riferimento pertanto, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti, non può prescindersi dall'esame, da un lato, delle relazioni comportamentali relative al periodo e, dall'altro, dalla valutazione di tutti gli aspetti del singolo fatto in tesi ostativo, comprese le eventuali giustificazioni fornite dall'interessato (*la Corte, nel caso di specie, ha disatteso il ragionamento seguito dal provvedimento impugnato non apparendo corretto e congruamente giustificato, giacché, prescindendo del tutto dalla condotta tenuta dal ricorrente nel periodo di detenzione per il quale si è richiesto il beneficio, ha circoscritto la disamina della condotta alla commissione di altro reato, avvenuta 4 anni dopo, senza considerare la sua notevole distanza temporale dai semestri di espiazione di pena detentiva, per i quali si era chiesta la liberazione anticipata*).

Sez. I, sent. 30 giugno 2021 – 8 giugno 2021 n. 24983, Pres. Tardio, Rel. Boni.

Sorveglianza – Liberazione anticipata relativa ad affidamento in prova terapeutico – Sussistenza.

Anche in relazione a periodi trascorsi in affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 è possibile la concessione della liberazione anticipata prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, a nulla rilevando la coesistenza, nell'affidamento "terapeutico", della finalità curativa con quella rieducativa, quest'ultima esclusiva dell'affidamento "ordinario" (*la Corte, essendo stata completamente pretermessa la verifica del profilo soggettivo delle infrazioni commesse, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza reiettiva della richiesta della liberazione anticipata maturata in costanza di affidamento in prova terapeutico sul rilievo della trasgressione del divieto di incontrare soggetti pregiudicati, a prescindere dall'accesso al certificato penale altrui, che non è consentito ai privati*).

Sez. V sent. 16 aprile 2021 – 21 giugno 2021 n. 24245, Pres. Catena, Rel. Venegoni.

Liberazione anticipata – Commissione di reato nel periodo precedente il semestre oggetto di valutazione fuori dal contesto penitenziario – Irrilevanza di detta condotta ai fini della concessione del beneficio.

In tema di liberazione anticipata la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata.

Sez. V sent. 18 maggio 2021 – 16 giugno 2021 n. 23737, Pres. Palla, Rel. Riccardi.

Liberazione anticipata – Commissione di reato nel corso del semestre oggetto di valutazione – Automatico rigetto dell'istanza – Esclusione – Valutazione in concreto della rilevanza della condotta contestata.

Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del procedimento penale, a patto – però - che la disamina investa in concreto la condotta serbata dal condannato, come ricostruibile attraverso gli atti acquisiti, onde giungere a stabilire se essa, a prescindere dall'accertamento giudiziale di responsabilità penale, sia meritevole del beneficio penitenziario richiesto, evitando così ogni automatismo e procedendo ad una concreta valutazione della pertinenza del fatto contestato rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.